SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2083

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro della difesa

(CORCIONE)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1995

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Si propone la reiterazione del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, che è rivolto a due scopi ben precisi: quello dell'incremento della pianta organica del ruolo degli agenti e quello della individuazione di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a realizzare la copertura di tutte le vacanze organiche. Nel contempo il provvedimento introduce modalità per il passaggio del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati al Corpo di polizia penitenziaria.

Rispetto al precedente, il testo è stato modificato in alcune parti e riordinato: il comma 2 è stato modificato e posposto quale comma 4 per una maggiore chiarezza applicativa, conseguentemente gli originari commi 3 e 4 ricevono una diversa numerazione; il comma 5 è stato modificato ed è stato inserito il comma 6 di nuova formulazione con la previsione di un apposito decreto interministeriale per la disciplina delle concrete modalità di assunzione. Conseguentemente gli originari commi 6, 7, 8 e 9 sono stati riordinati quali commi 7, 8, 9 e 10.

Le modifiche si spiegano in rapporto ad alcune esigenze operative evidenziatesi nel frattempo, esigenze che già avevano dato luogo ad emendamenti del Governo e che sono state sostanzialmente condivise nel corso della discussione parlamentare del disegno di conversione.

Quanto ai presupposti del ricorso alla decretazione, si precisa che il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dovrà svolgere, nel 1996, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. Tale servizio si aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura ed a quelli delle connesse traduzioni, già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991. Inoltre numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione sono da tempo pronti ad essere impiegati, ma la carenza di personale ne ha finora impedito l'utilizzazione, nonostante che la popolazione carceraria abbia ormai toccato le 54 mila unità, con una situazione pressochè drammatica, in molti istituti. Tutto questo integra i presupposti di necessità ed urgenza.

2. Nel merito, il comma 1 del primo articolo stabilisce l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.

Il comma 2 dispone che alla copertura dei posti portati in aumento di organico si provveda prioritariamente mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria e, nella misura del cinquanta per cento, con assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

Il comma 3 prevede il reperimento, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 2 e ai fini della copertura dei posti disponibili, di personale che abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei carabinieri o nelle altre Forze di polizia. Si prevede, inoltre, la durata del corso di formazione, per tale personale, in un mese, con possibilità di differimento in un tempo massimo di diciotto mesi.

Il comma 4 consente di coprire le preesistenti vacanze organiche, anche prescindendo dal rapporto fra i singoli ruoli, e comunque nel limite dell'organico complessivo.

Il comma 5 salvaguarda le posizioni degli idonei di precedenti pubblici concorsi per allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria e dispone, nel caso in cui perman-

gano vacanze, l'assunzione di volontari delle Forze armate congedati senza demerito e, successivamente, degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. Fa salve, inoltre, le procedure concorsuali in atto e le eventuali riammissioni in servizio su istanza degli interessati.

Il comma 6 prevede un decreto interministeriale che stabilisca le modalità di presentazione delle domande, quelle di formazione delle graduatorie e la costituzione di una commissione per i relativi accertamenti; ciò risponde all'esigenza di lasciare alla disciplina secondaria la regolamentazione degli aspetti attuativi che, tra l'altro, coinvolgono più amministrazioni.

Con il comma 7, data la straordinarietà e l'urgenza delle misure adottate, si prevede la possibilità di svolgere i relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, garantite da un apposito provvedimento interministeriale.

Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di polizia penitenziaria, il comma 8 dispone che l'amministrazione penitenziaria può esercitare, sino al 31 dicembre 1996, le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo 14, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Prevede inoltre che le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

Con riferimento al comma 9 va ricordato che si sono verificate nella pratica gravi disfunzioni derivanti da erronee interpretazioni della normativa di settore circa il servizio mensa, da parte del personale civile che in qualche occasione ha ritenuto che debba essere corrisposto anche a detto personale, in determinate condizioni di impiego, il pasto gratuito. Appare dunque necessario che con questo provvedimento si preveda il definitivo chiarimento della portata della norma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, al fine di evitare il pericoloso protrarsi delle incertezze applicative e delle aspettative da parte del personale, convinto che la fruizione del servizio mensa non debba in alcun modo discostarsi da quello previsto, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 203, per le Forze di polizia e, quindi, per la Polizia penitenziaria e per il solo personale che sia equiparato, nel trattamento giuridico e nelle condizioni di lavoro, alle Forze di polizia.

Il comma 10 si riferisce ai problemi sollevati dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Appare necessario che questo provvedimento preveda che, in luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali l'amministrazione, nell'ambito della propria responsabilità gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi di istituzione e di funzionamento, si possa fare ricorso anche a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma restando l'individuazione degli aventi diritto con le procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà penitenziarie, come quelle che si rinvengono nelle isole, soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali l'amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario provvedere alla istituzione e gestione di proprie strutture, sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di funzionamento; negli altri casi, invece, la collocazione degli istituti in ambiti cittadini provvisti di tutti i servizi, rende vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il ricorso a convenzionamenti di durata annuale, che facciano riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio.

3. L'articolo 2 – comma 1 – pone rimedio ad un erroneo riferimento normativo conte-

nuto nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in tema di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. Si tratta di una norma nuova - che riguarda comunque il personale di polizia penitenziaria - necessaria per evitare un eventuale (ed inutile) contenzioso fondato sull'erroneo rinvio contenuto nell'articolo 8 del citato decreto legislativo. Il successivo comma 2 è finalizzato a coordinare e scandire la fase propedeutica al passaggio della competenza nei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 3 contiene la previsione della copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario derivante dall'assunzione di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, nel ruolo degli agenti ed assistenti, è determinato dall'importo dello stipendio annuo e dalle indennità spettanti a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Il calcolo è stato effettuato sulla voce stipendio annuo lordo di un agente di polizia penitenziaria al V livello (lire 10.081.000 annue).

L'indennità di presenza è calcolata in lire 1.700 lorde giornaliere per ventisei giorni per undici mesi.

Il corso, della durata di un mese si svolgerà presumibilmente nel corso dell'anno 1996. La retribuzione è stata calcolata tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono alla vestizione ed armamento degli agenti, calcolati in lire 2.200.000 per unità, per un importo complessivo di lire 3.080.000.000.

L'importo dell'onere diretto, di cui alle allegate schede, per l'anno 1995, è costituito dal costo relativo a mesi quattro di stipendio spettante all'agente - V livello retributivo - più l'onere di funzionamento per vestiario ed armamento.

L'importo dell'onere relativo alla parte stipendiale, a partire dal 1996, è pari a lire 54.932.950.800, più lire 400.000.000 per spese di funzionamento per il solo 1996.

COSTO UNITARIO POLIZIA PENITENZIARIA V LIVELLO

Stipendio annuo lordo	Lire	10.081.000		
Tredicesima mensilità	»	840.083		
Indennità pensionabile	»	4.579.200		
Tredicesima mensilità	»	381.600		
Indennità di presenza	»	486.200		
Indennità integrativa speciale	»	12.233.052		
Tredicesima mensilità	»	1.019.421		
Decreto-legge 19 settembre 1992, 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992	»	240.000		
Decreto-legge 19 settembre 1992, 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, tredicesima	»	20.000		
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469	»	390.492		
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, tredicesima	»	32.541		
Totale onere	»	30.303.589		
Oneri riflessi (15,28%)	»	4.556.097		
Oneri riflessi (9,60%)	»	46.675		
Totale annuo lordo		34.859.686	Lire	34.859.686
Straordinario (15 ore medie mensili)	»	2.450.250		
Straordinario prefettura	»	1.544.400		
Totale onere	»	3.994.650		
Oneri riflessi (9,60%)	»	383.486		
Totale annuo lordo		4.378.136	»	4.378.136
Totale generale annuo lordo			»	39.237.822

ONERI ESERCIZIO 1995 N. 1.400 UNITÀ DI NUOVA ASSUNZIONE

Oneri stipendiali (4 mesi)	Lire	18.310.983.600		
Totale oneri stipendiali			Lire	18.310.983.600
Oneri di funzionamento:				
- *vestiario ed armamento*	»	3.080.000.000		
- corsi di formazione	»	0		
Totale oneri di funzionamento			»	3.080.000.000
Totale oneri esercizio 1995 n. 1.400 unità nuove assunzioni			»	21.390.983.600

(Segue)

ONERI ESERCIZIO 1996 N. 1.400 UNITÀ

Oneri stipendiali (12 mesi)	Lire	54.932.950.800		
Totale oneri stipendiali			Lire	54.932.950.800
Oneri di funzionamento:				
- vestiario ed armamento	»	0		
- corsi di formazione	»	400.000.000		
Totale oneri di funzionamento			»	400.000.000
Totale oneri esercizio 1996			»	55.332.950.800
Totale oneri esercizio 1997 e successivi			»	54.932.950.800

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269.

Decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 206 del 4 settembre 1995.*

Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di stabilire modalità per la graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni, sempre che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assun-

zione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applicano i commi 3 e 5 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la verifica dei requisiti necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di formazione.

3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

4. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre 1997. Sono comunque fatte salve le procedure già avviate per il reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, le procedure concorsuali già in atto, nonchè le procedure per le riammissioni in servizio ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate distinte graduatorie secondo i criteri stabiliti da un decreto interministeriale da emanarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa tra il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande ed è costituita presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita commissione per gli accertamenti psicofisici.

7. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale

delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna amministrazione.

8. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 31 dicembre 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Le idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.

9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

10. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Articolo 2.

(Disposizione sull'inquadramento del personale di polizia penitenziaria e sulle modalità di traduzione dei detenuti)

1. Nell'articolo 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, le parole: «a norma dell'articolo 2,» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 7,».

2. Le modalità per la graduale cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo della polizia penitenziaria, da attuarsi progressivamente a decorrere dal 1° aprile 1996, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, da emanarsi entro il mese di dicembre 1995.

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO - CORONAS - CORCIONE - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO